

Legge federale

concernente

il condono della tassa di bollo e la proroga
alla riscossione della stessa.

(Del 15 febbraio 1921.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

in esecuzione dell'art. 41 bis della Costituzione federale
del 29 maggio 1874;

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 dicembre
1920,

decreta:

Art. 1. Se, quando si tratti di ricostituire finanziariamente un'impresa, la riscossione della tassa di bollo alla quale sono soggetti i titoli emessi in Svizzera, dovesse produrre conseguenze manifestamente dure per chi deve pagare la tassa, la riscossione di essa va prorogata o condonata in conformità degli articoli 2 e 3 seguenti.

Art. 2. Il condono e la proroga non possono essere consentiti se non per le tasse che vengono a scadere:

- a) quando creditori di un'impresa, a pagamento totale o parziale dei loro crediti, ricevano obbligazioni o titoli che conferiscono loro un diritto di partecipazione (azioni, azioni di godimento, buoni di godimento, quote di capitale sociale);
- b) quando membri di società anonime, di società in accomandita per azioni o di società cooperative, in seguito a perdite subite dall'impresa, devano accettare, invece dei titoli con diritto di partecipazione — sia per l'importo totale sia per una parte di esso — dei nuovi titoli con diritti ridotti, oppure devano fare nuovi versamenti a conto dei loro titoli di partecipazione di cui l'importo è ridotto a causa di perdite.

Art. 3. Per le tasse di cui è stata prorogata la riscossione può essere chiesta garanzia. Per il pagamento delle tasse prorogate devono essere fissati termini precisi; alla loro scadenza, se è necessario, essi possono essere prorogati.

Art. 4. Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge; esso disciplina in particolare la competenza per accordare il condono della tassa o la proroga alla riscossione, nonché l'apposizione dei bolli ai titoli per i quali è stato consentito il condono della tassa o la proroga alla riscossione della stessa.

Così decretato dal Consiglio degli Stati,

Berna, 19. gennaio 1921.

Il Presidente: Dr. J. BAUMANN.

Il Segretario: KARSLIN.

Così decretato dal Consiglio nazionale,

Berna, 15 febbraio 1921.

Il Presidente: GARBANI-NERINI.

Il Segretario: G. BOVET.

Il Consiglio federale decreta:

La presente legge sarà pubblicata in conformità dell'art. 89, capoverso 2, della Costituzione federale e dell'art. 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 15 febbraio 1921.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

STRICKER.

Data della pubblicazione: 23 febbraio 1921.

Termine d'opposizione: 24 maggio 1921.

Legge Federale concernente il condono della tassa di bollo e la proroga alla riscossione della stessa. (Del 15 febbraio 1921.)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1921
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	10
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	09.03.1921
Date	
Data	
Seite	149-150
Page	
Pagina	
Ref. No	10 147 377

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.